

L.R. 16 dicembre 2019, n. 54.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. [43 D.Lgs. 118/2011](#)).

Art. 1 *Autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio.*

1. Ai sensi dell'[articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), dal 1° gennaio 2020 fino al momento dell'entrata in vigore della legge che approva il bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 aprile 2020, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019-2021 definitivamente assestato.

2. Sono autorizzate per intero le spese elencate nell'allegato 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#), le spese obbligatorie, le spese relative alle elezioni regionali, nonché le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative ai Programmi comunitari e nazionali.

3. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio, sono autorizzate le variazioni al bilancio previste agli [articoli 48 e 51 del D.Lgs. 118/2011](#), conformemente alle specifiche disposizioni contenute al paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#).

4. L'esercizio provvisorio è gestito in conformità alle disposizioni contenute nei principi contabili richiamati nel [D.Lgs. 118/2011](#).

Art. 2 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.